

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n...../30642/2008

OGGETTO: COMUNE DI VISCHE - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.I. - D.C.C. N. 5 DEL 29/03/2008 - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.I., adottato dal Comune di Vische, con deliberazione C.C. n. 5 del 29/03/2008, trasmesso alla Provincia ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.); (*Prat. n. 050/2008*);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.I. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 5/2008 di adozione e dalla documentazione tecnica ad essa allegata, finalizzati alla *"dislocazione delle aree produttive, senza alterarne la consistenza complessiva, né modificare la dimensione delle aree a servizi prevista dal P.R.G.C. vigente"*;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche al P.R.G.I. vigente:

- modifica della zona produttiva di espansione "PE 01": riduzione della superficie territoriale da mq 17.791 a mq 5.475, pari a mq 12.316, e conseguente riclassificazione della stessa in zona agricola "A";
- ampliamento della zona urbanistica produttiva "TCA 02" in loc. "cascina Pratoferro" di mq 3.679, su aree in zona agricola "A";
- nuova zona urbanistica produttiva "PE 05", prevista in zona di tutela ambientale "TA", della superficie territoriale di mq 3.485; la destinazione è produttiva; l'attuazione degli interventi è subordinata a strumento urbanistico obbligatorio;
- nuova zona urbanistica produttiva "PE 06", prevista in zona agricola "A", della superficie territoriale di mq 5.152; la destinazione è produttiva; l'attuazione degli interventi è subordinata a strumento urbanistico obbligatorio; *"La nuova zona urbanistica "PE 06", destinata ad accogliere impianti per lo stoccaggio, la lavorazione ed il recupero di materiali inerti provenienti dalla demolizione di manufatti edili, ricade parzialmente in "classe IIIa", per cui dovranno essere osservate le limitazioni dell'attività edificatorie previste nel P.R.G.C. vigente." [dalla "Relazione Illustrativa" della Variante];*
- adeguamento normativo e cartografico, mediante l'introduzione delle modificazioni previste;
- la Variante non comporta modifiche rispetto alla capacità insediativa non residenziale del P.R.G.I. vigente e alla dotazione di servizi pubblici;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del

- settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. di formulare, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.I. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Vische con deliberazione C.C. n. 5 del 29/03/2008, le seguenti **osservazioni**:

- a) gli allegati della Variante proposta, per i contenuti ivi rappresentati, non rispondono ai requisiti formali che debbono avere gli atti urbanistici, come riportato dalle Circolari del Presidente della Giunta Regionale n. 16/URE del 18/07/1989 e n. 12/PET del 05/08/1998:
 - si rileva preliminarmente che, pur trattandosi di una Variante Parziale, le scelte assunte si fondano su indagini, presupposti e analisi socio-economiche privi dei necessari approfondimenti. Nella documentazione trasmessa, risultano del tutto assenti le analisi sulla dinamica produttiva in atto, necessarie a motivare documentalmente le nuove scelte localizzative proposte dalla variante: le carenze riscontrate impediscono di poter correttamente definire, in prospettiva, il corretto inserimento delle aree produttive previste in rapporto al tessuto edilizio esistente e al quadro territoriale e ambientale di riferimento a scala comunale;
 - gli stralci della cartografia di Piano allegati non consentono di interpretare correttamente i contenuti della Variante, essendovi stata omessa la "Legenda";si suggerisce di porre rimedio alle lacune sopra evidenziate nella deliberazione di approvazione;
- b) con riferimento alla nuova zona urbanistica produttiva "PE 06" e in fregio a viabilità provinciale (S.P. n. 81 di Mazzé), la stessa non potrà avere accessi diretti in base a quanto stabilito dall'art. 11.6 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento, il quale prevede che "... al di fuori dei centri abitati i piani regolatori non possono localizzare aree di espansione o di completamento che prevedano nuovi accessi veicolari diretti sulle strade statali, regionali o provinciali; tali accessi possono avvenire esclusivamente con derivazioni, nella rete della viabilità comunale ed opportunamente distanziate in rapporto alle esigenze di visibilità dell'arteria principale e di scorrevolezza del traffico ...". Si consiglia pertanto di prendere contatto con il Servizio Programmazione Viabilità al fine di concordare la soluzione delle problematiche sopra evidenziate, attraverso l'individuazione e la salvaguardia di aree da destinare al raccordo della viabilità locale con quella provinciale, nell'ottica di contenere il numero delle immissioni sul tratto di viabilità sovracomunale in considerazione del tipo di attività prevista sulla stessa area (*impianti per lo stoccaggio, la lavorazione ed il recupero di materiali inerti provenienti dalla demolizione di manufatti edili*);

- c) la previsione di nuove aree produttive su aree agricole, non riconosciute come edificabili dal Piano vigente, rende doveroso valutarne la classe di rischio idrogeologico come previsto nell'art 13.1 del Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare P.G.R. n. 7/LAP 8 maggio 1996 ".....si ritiene necessario che le indagini di cui alla Circolare 7/LAP siano sviluppate in occasione di qualsiasi variante o revisione di uno strumento urbanistico, comprendendo, quindi, tutti i casi normati dall'art. 17 della L.R. 56/77."; si invita pertanto il Comune a dotarsi della documentazione suddetta ed a provvedere all'eventuale adeguamento della Variante, in esito alle risultanze dei citati approfondimenti geologici, in sede di approvazione;
- d) con riferimento ai contenuti della Variante, si ricorda, l'entrata in vigore in data 31 luglio 2007 della "Parte Seconda" del D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale", come modificato dal D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008 (in vigore dal 13 febbraio 2008). I suddetti decreti legislativi prevedono l'applicazione della "Valutazione Ambientale Strategica" (V.A.S.) a piani e programmi; si segnala, pertanto, all'Amministrazione Comunale la necessità di effettuare una verifica di assoggettabilità o meno dei contenuti della Variante, anche sulla base delle indicazioni procedurali fornite a tutti i Comuni dalla Regione Piemonte con lettera del 28 marzo 2008, a firma degli Assessori all'Ambiente e alle Politiche Territoriali;
- e) alla Variante non risulta allegata la verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica (o quantomeno, per questa prima fase, con la Proposta di Zonizzazione Acustica) ai sensi della L.R. n. 52/2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico". Tale legge dispone che "... la zonizzazione è comunque predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici ..." (c. 3 art. 5) e che ".. ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l'eventuale revisione della classificazione acustica" (c. 4 art. 5);

2. di dare atto che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;

3. di trasmettere al Comune di Vische la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,